

COMUNE DI MONTERENZIO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 2^ convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 15

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IUC ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE TASI

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTOTTO** del mese di **MARZO** alle ore **20:30** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

1. SPADONI PIERDANTE	SI
2. DI LIETO GIUSEPPE	NO
3. CUPPINI SILVIA	SI
4. MONARI MARCO	NO
5. PELLICCIARI PIETRO	SI
6. SERVELLO ALESSIA	SI
7. LANDUZZI CINZIA	SI
8. PELLICCIARI EMANUELA	SI
9. MAGRINI IVAN	SI
10. BUSCAROLI GIANNA	SI
11. VENTURI GIUSEPPE	NO
12. FERIOLI MARCO	NO

Assenti giustificati i consiglieri: **DI LIETO GIUSEPPE; MONARI MARCO; FERIOLI MARCO**

Partecipa il Segretario Comunale **DR. MARCO CARAPEZZI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PIERDANTE SPADONI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l'assessore esterno **TOMBA RAFFAELE**

Nomina scrutatori i consiglieri: , , .

OGGETTO:
IUC ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale, a seguito delle modifiche al sopra richiamato comma 639 introdotte dall'art. 1, comma 14. Lett. a) della L. 208/2015, è posto *“a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 669 (modificato dall'art. 1, comma 14 della L. 208/2015), art. 1 della Legge 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

che il comma 671, art. 1 della L. 147/2013 prevede che, la TASI, sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al sopra citato comma 669 e che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

che il comma 688 della predetta legge, così come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014, dispone che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È comunque consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione

delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677;

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevedeva che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, potessero essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

che l'art. 1, comma 1133, let. b) della L. 145/2018 ha stabilito che anche per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015 la maggiorazione TASI nella misura massima ammessa possono, con espressa deliberazione del consiglio comunale, continuare a mantenere la stessa maggiorazione TASI già confermata per l'anno 2018;

che il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Richiamata la propria deliberazione n. 65 del 30/11/2017 con cui erano state determinate per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni d'imposta TASI nelle seguenti misure:

- a) aliquota TASI nella misura del 2,5‰ per:
 1. l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 2. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) aliquota TASI nella misura dell'1,0‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;

Rilevato che, a decorrere dal 01/01/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14. Lett. a), la TASI non si applica alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (così come definita ai fini dell'applicazione dell'IMU) dal possessore nonché

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/03/2019

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

che avendo assimilato l'abitazione dei soggetti AIRE pensionati all'abitazione principale IMU è da ritenersi che anche la TASI non sia più applicabile;

che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità ai servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata a concorrere;

che il comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. dispone che le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

che al fine di concorrere alla copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili distintamente richiamati nell'allegato A) della presente deliberazione, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2019 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI, invariate rispetto all'anno 2018, di seguito indicate:

- a) aliquota TASI nella misura del 2,5‰ per:
1. l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 2. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) aliquota TASI nella misura dell'1,0‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10.

che con propria precedente deliberazione della seduta odierna n. 14 sono state determinate per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU;

Richiamati

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/03/2019

il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019

il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Accertata l'urgenza del presente provvedimento, in funzione dell'imminente approvazione del bilancio di previsione 2019;

Preso atto che l'oggetto del presente provvedimento è stato presentato e discusso nella Commissione Consiliare I "Bilancio – Affari Generali", nella seduta del 18.03.2019, conservato agli atti;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa "Economico-Finanziaria" sia in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 8 presenti, il voto favorevole di n. 8 consiglieri, nessun voto contrario e nessun astenuto espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2019 le seguenti aliquote della TASI, invariate rispetto all'anno 2018:
 - a. aliquota TASI nella misura del 2,5‰ per:
 1. l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 2. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - b. aliquota TASI nella misura dell'1,0‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;
- 2) di dare atto che il gettito della TASI è destinato a concorrere al finanziamento dei servizi indivisibili indicati nell'allegato A) della presente deliberazione;
- 3) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/03/2019

- 4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Successivamente, con il voto favorevole di n. 8 Consiglieri, nessun voto contrario e nessun astenuto, espresso nelle forme di legge, il presente atto si rende immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL
28/03/2019

OGGETTO:
IUC ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE TASI

Allegato A) alla delibera di
C.C. n. 15 del 27.03.2019
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Carapezzi)

ALLEGATO A:
Elenco dei servizi indivisibili

- 1) ORGANI ISTITUZIONALI**
- 2) ANAGRAFE**
- 3) POLIZIA MUNICIPALE**
- 4) SERVIZIO NECROSCOPICO**
- 5) ILLUMINAZIONE PUBBLICA**
- 6) GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA**
- 7) GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI**
- 8) UFFICIO TECNICO**



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria

Proposta numero 10 del 13/03/2019

OGGETTO: IUC ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE TASI

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

favorevole

Monterenzio, 13/03/2019

non favorevole

Osservazioni: _____

IL/LA RESPONSABILE

F.to NALDI GIULIA CELSA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA
'ECONOMICO-FINANZIARIA'**

favorevole

Monterenzio, 13/03/2019

non favorevole

Osservazioni: _____

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
'ECONOMICO-FINANZIARIA'**

F.to NALDI GIULIA CELSA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Pierdante Spadoni

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Marco Carapezzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **03 aprile 2019** al **18 aprile 2019**

Lì, 03 aprile 2019

La Responsabile dell'Area
"Affari Generali ed Istituzionali"
F.to Maria Teresa Maurizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, li 28/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Marco Carapezzi
